

# **COMUNE DI BUSCA PROV. DI CUNEO**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)**

Art. 1

### **Art. 1 .- OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Le norme del presente regolamento integrano la normativa contenuta nel Titolo I del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 nonché le disposizioni del regolamento per la disciplina delle entrate adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 30-11-1998 per l'applicazione in questo Comune dell'Imposta Comunale sugli Immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, e di:

- 1) dare soluzioni a problematiche particolari;
- 2) semplificare gli adempimenti dei contribuenti e favorire l'equità fiscale;
- 3) perseguire ed evitare per quanto possibile, il fenomeno della "elusione fiscale";
- 4) incentivare l'attività di accertamento.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446.

**Note:**

---

Art. 2

### **Art. 2 .- TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI**

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, i terreni, ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono considerati non fabbricabili a condizione che:

a) siano posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale; si considerano tali le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;

b) sui medesimi persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

c) la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta, comporti un volume d'affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, con riferimento all'anno solare precedente a quello di imposizione. Il volume di affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA, si presume pari al limite massimo prescritto per il sopracitato esonero, stabilito dal medesimo art. 34, sesto comma, primo periodo, D.P.R. 633/72.

**Note:**

---

Art. 3

**Art. 3 .- IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI**

1. L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi siano:

a) utilizzati dall'ente non commerciale;

b) posseduti dal medesimo ente non commerciale utilizzatore.

**Note:**

---

Art. 4

**Art. 4 .- AREE DIVENUTE INEDIFICABILI RIMBORSO DELL'IMPOSTA**

1. Ai sensi dell'art. 59 del D.lgs n. 446/1997 e' possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti siano divenute in edificabili. Condizione indispensabile per il rimborso e' che non sia iniziata opera alcuna sulle aree interessate, ne' che sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo. Il rimborso e' attivato a richiesta del soggetto passivo secondo le modalita' previste dall'art. 13 del D.Lgs n. 504-92.

**Note:**

---

Art.5

**Art. 5 .- DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI**

1.Sulla scorta e anche a specificazione di quanto indicato nel citato regolamento sulle entrate la Giunta Comunale, al fine di ridurre l'insorgenza del contenzioso, per offrire criteri certi ai contribuenti, con specifico provvedimento, determina, periodicamente per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

2.Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Amministrazione di cui al comma 1.  
Detti valori verranno definiti in base ad ogni utile elemento di valutazione accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale che a tale scopo potrà fare ricorso ad ogni opportuna fonte quali riscontri documentali informazione presso settori produttivi e professionali e quant'altro ritenesse attendibile.

3.Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

**Note:**

---

Art. 6

**Art. 6 . VALIDITA' E MODALITA' DEI VERSAMENTI DEI CONTITOLARI**

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel D.lgs. n. 504 del 30-12-92 si stabilisce che il versamento congiunto di regola non e' ammesso, tuttavia si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati ed e' pertanto possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

**Note:**

---

Art.7

**Art. 7.- DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali;

**Note:**

---

Art. 8

#### **Art. 8 .- INCENTIVI ALL'UFFICIO TRIBUTI**

1. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n.662 ed alla lett. p del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dal contratto di lavoro del personale degli EE.LL., si stabilisce che una somma in punti percentuali non superiore al 5% del gettito incassato nel corso dell'esercizio finanziario derivante dalla lotta all'evasione da determinarsi dalla Giunta Comunale, venga attribuita al personale addetto all'ufficio tributi e a chi abbia partecipato alle operazioni di accertamento sulla base degli accordi a livello decentrato.

**Note:**

---

Art. 9

#### **Art. 9 .- VIGENZA**

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2003.

**Note:**

---